



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 13 FEB. 2017 Deliberazione N. 56/C

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 13 FEB. 2017
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L' Estensore
Dott.ssa Virginia Vitullo

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Virginia Vitullo

(firma)

Il Dirigente del Servizio
(vacante)
Il Direttore Regionale
Dott. Angelo Muraglia

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Angelo Muraglia

(firma)


Il Componente la Giunta
Dott. Silvio Paolucci

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to avv. Daniela Valenza

(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

D.L.R. "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza del TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24/06/2015".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO, segnatamente, l'art. 73 del suddetto D. Lgs., che ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015;

L'Aquila, li 20 FEB. 2017



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

CONSIDERATO che il mentovato art. 73, comma 1 dispone testualmente che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa."*

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 73:

"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

CONSIDERATO che con Sentenza TAR Abruzzo n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza TAR 568/2015 del 24/06/2015 - nell'ambito della complessa vicenda processuale amministrativa relativa alla riconversione del Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo, ora Presidio Territoriale Assistenziale, a seguito dei provvedimenti aziendali attuativi del Programma Operativo 2010 di gestione commissariale della Sanità della Regione Abruzzo -, è stata liquidata a favore del Sig. Stefano Di Stefano la somma complessiva di € 17.433,18, per le attività svolte in qualità di Commissario ad Acta presso il suddetto PTA di Tagliacozzo, come riepilogato nella scheda n. 1 di ricognizione del debito fuori bilancio di cui al "modello C" allegato parte integrante al presente provvedimento;

PRECISATO che ai sensi delle menzionate pronunce TAR, il suddetto compenso deve essere corrisposto per il 50% dai ricorrenti, e per il 50% dalle Amministrazioni intimate, ovvero la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila e la Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO della nota prot. RA/146363/DPF009 del 24.06.2016 con la quale all'esito della ricognizione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli anni 2015 e 2016 è stata segnalata la necessità di riconoscere il citato debito derivante dalla sentenza esecutiva TAR Abruzzo n. 166/2015 e dall'Ordinanza TAR Abruzzo n. 568/2015;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Salute e Welfare ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell'Ufficio competente per materia, e di conformità della proposta agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare il progetto di legge regionale "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza del TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24/06/2015", il cui testo, composto di n.3 articoli, viene allegato al presente deliberato come parte integrante e sostanziale;

- di proporre al Consiglio Regionale il progetto di legge sopracitato;
- di dare atto che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova capienza nella missione 13, programma 01, titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016, (Cap. 81502.1);
- di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza.

MODELLO B
(riconoscimento dei debiti fuori bilancio)



RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
n.7/2016 DPF

Art. 1 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

1. Ai sensi dell'*articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive per il valore complessivo di euro 4.358,30, così come specificato dettagliatamente nella scheda n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 2 Norma finanziaria.

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 4.358,30 (euro quattromilatrecentocinquantesette/30 sulle risorse allocate nella missione 13, programma 01, titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

Art. 3 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Angelo Muraglia

Il Componente la Giunta
(Dott. Silvio Paolucci)

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **56/C** del **13 FEB.** 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”
n.7/2016 DPF



Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione pecuniaria verso terzi, per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa. Più in particolare, costituiscono debiti fuori bilancio le somme da corrispondere a terzi, da parte dell'ente pubblico interessato, contratte in assenza del preventivo atto contabile di impegno (*cf. ex multis, Corte dei Conti sez. reg. Emilia Romagna – pronuncia n. 11/06/parere n. 6*)

L'art. 73, comma 1, dispone che:

Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo:

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Secondo le previsioni del citato decreto, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Nel “modello C” allegato è riportata la scheda n. 1 riepilogativa contenente le principali informazioni relative al debito da riconoscere per un importo complessivo di euro € 4.358,30 (quattromilatrecentocinquantotto/30 euro) con il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1, comma 1, si riconosce il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive elencate nella predetta scheda n.1, per il valore di euro 4.358,30, (quattromilatrecentocinquantotto/30 euro) per le quali non si è ancora proceduto alla relativa liquidazione.

Con la norma finanziaria di cui all'art. 2 si dà copertura al comma 1 dell'articolo 1 precisando che, la stessa è assicurata da un accantonamento nella missione 13, programma 01, titolo 1.

Il Dirigente del Servizio
(Vacante)

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Angelo Muraglia

MODELLO C

SCHEDA N. 1

Ricognizione DEBITI FUORI BILANCIO

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO - SANITARIA

DEBITO FUORI BILANCIO per sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24/06/2015 - liquidazione compenso al Commissario ad Acta presso il PTA di Tagliacozzo (ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila) per la somma complessiva di € 17.433,18.

Ai sensi delle menzionate pronunce TAR, il suddetto compenso deve essere corrisposto per il 50% dai ricorrenti, e per il 50% dalle Amministrazioni intimate, ovvero la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila e la Regione Abruzzo; e pertanto la Regione Abruzzo è obbligata nella misura di $\frac{1}{4}$ del suddetto compenso complessivo, pari a € 4.358,30.

Tipologia del debito

- a) **sentenza esecutiva**
n. 166/2015 del 25/02/2015 e Ordinanza n. 568/15 del 24/06/2015 Organo: TAR Abruzzo L'Aquila
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. esprop. _____ euro _____;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito

Nell'ambito della complessa vicenda processuale amministrativa relativa alla riconversione del Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo, ora Presidio Territoriale Assistenziale, a seguito dei provvedimenti aziendali attuativi del Programma Operativo 2010 di gestione commissariale della Sanità della Regione Abruzzo, è stata liquidata a favore del Sig. Stefano Di Stefano la somma complessiva di € 17.433,18, per le attività svolte in qualità di Commissario ad Acta presso il suddetto PTA di Tagliacozzo,

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **56/k** del **13 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)



- Ai sensi delle menzionate pronunce TAR, il suddetto compenso deve essere corrisposto per il 50% dai ricorrenti, e per il 50% dalle Amministrazioni intimate, ovvero la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila e la Regione Abruzzo; e pertanto la Regione Abruzzo è obbligata nella misura di ¼ del suddetto compenso complessivo, pari a € 4.358,30

Modalità di finanziamento

- Utilizzo Capitoli assegnato (anche ripartito su tre anni)**

Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2016	1.04.01.01.000	81502	1	€ 984.000,00	€ 4358,30

- Altre soluzioni (specificare)** _____

Documentazione allegata

Sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24/06/2015.





N. 166/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2012, proposto da:
Giovanni Fiore, Edoardo Compagnone, Angela Cecoli, Grazia Lauri,
Cristina Marini, Maria Raso, Carla Ciaprini, Costanzo Ciaprini,
Luciano Emiliani, Elisa Viscovich, Rita Tabacco, rappresentati e difesi
dagli avv. Paolo Novella, Simone Dal Pozzo, con domicilio eletto
presso Christian Avv. Ianni in L'Aquila, Via Paule, Snc - Sassa;

contro

Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 1 - Avezzano -Sulmona-L'Aquila,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Alessandroni, con domicilio
eletto presso Fabio Avv. Alessandroni in Scoppito, Ss17 - Km 24,650
N.1; Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila,
Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di



Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo, Sub Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Presidio Ospedaliero Castel di Sangro, Comune di Castel di Sangro;

e con l'intervento di

ad adiuvandam:

Comune Tagliacozzo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Novella, con domicilio eletto presso Christian Avv. Ianni in L'Aquila, Via Paule, Snc - Sassa;

per l'annullamento misure aziendali consequenziali a piano operativo 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila e di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T. e di Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo e di Sub Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamate ob relationem le premesse fattuali e giuridiche di cui all'ordinanza di questo Tar n. 654/2014 del 7.8.14;

Precisato che il presente giudizio azionato dal Comitato di cittadini di Tagliacozzo attiene, in estrema sintesi, alle misure aziendali attuative del Piano Operativo 2010, prima annullato dal tar con sentenza 324/11 in un distinto e presupposto giudizio (RG 555/2010) azionato dal comune di Tagliacozzo, e poi ripristinato con forza di legge, a mezzo dell'art. 17 comma 4 lettera c primo periodo del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 (a seguito di detto ius superveniens è scaturita la sentenza del Consiglio di stato n. 2603/14, di improcedibilità dell'appello medio tempore proposto dall'amministrazione avverso la citata sentenza di primo grado 324/11, previa confutazione dei sospetti di incostituzionalità della norma legislativa);

Ritenuto che la citata pronuncia del Consiglio di Stato (afferente a diverso ma presupposto contenzioso) determina la reiezione del presente ricorso;

Precisato, più in particolare, che:

- il riconoscimento del fumus che aveva originato la lunga e complessa fase cautelare (anche mediante l'eccellente intervento esecutivo del commissario ad acta, nella direzione del pronto



soccorso del nosocomio) aveva trovato la sua ratio su di una sospetta illegittimità costituzionale del D.L. 98/2011, con cui il legislatore si è “appropriato” del piano operativo 2010 già annullato dal Tar (cfr. ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, deliberata dal Tribunale, all'interno del giudizio di ottemperanza per sentenza esecutiva di primo grado n. 324/2011);

-le misure cautelari a suo tempo adottate in attesa del giudizio della Consulta sul D.L. 98/2011, erano state poi confermate dal Tar (con ordinanza 734/2013), nonostante la pronuncia n. 173/13 della Corte costituzionale, con cui la questione di costituzionalità sulla predetta norma legislativa, che aveva interferito sull'attuazione del decisum Tar n. 324/11, veniva ritenuta inammissibile, per mancato passaggio in giudicato del decisum stesso, sul quale pendeva ancora il giudizio di appello;

-nella citata ordinanza 734/2013, scaturita a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 173/13, il tar confermava pertanto in via provvisoria le misure cautelari –anche esecutorie- in precedenza impartite, “con l'intesa di essere però rivalutate fino alla prima pronuncia (ove del caso, anche solo cautelare) che il Consiglio di Stato renderà sulla sentenza di questo tar 324/11, relativa al collegato giudizio promosso dal Comune di Tagliacozzo”, precisando che “solo *se e fino a quando* quella pronuncia manterrà i suoi connotati esecutivi, le misure impartite nel presente giudizio continueranno a trovare la medesima ratio che ne ha determinato l'originaria deliberazione (nei



sensi condivisi dal predetto giudicato cautelare), *in attesa e nell'eventualità* che possa in futuro delinearsi un nuovo intervento della Corte sullo *ius superveniens* in questione (*se e quando* la sentenza 324/11 dovesse passare in giudicato), eventualità che ben giustifica la permanenza attuale delle esigenze cautelari di piena funzionalità del pronto soccorso dell'ospedale";

Considerato che la delineata condizione risolutiva del fallito passaggio in giudicato della sentenza tar 324/11 (in grado di determinare la revoca del mantenimento delle misure cautelari in atto e, più in radice, il venir meno del *fumus* del gravame in epigrafe) si è avverata con la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 2603/14, a seguito della quale il piano operativo 2010 del commissario della sanità abruzzese deve ritenersi *pleno iure* ormai operante e vincolante, in virtù di una disposizione di legge in vigore, sulla quale non pendono (più) questioni di costituzionalità di sorta;

Vista in particolare l'ordinanza di questo tar 654/2014 (alla quale si è fatto rinvio in apertura per la ricostruzione dell'intera vicenda contenziosa), con cui -previo esame della sentenza di appello 2603/14- si è diffusamente argomentato sulla portata di tale pronuncia, disponendo di conseguenza (fra l'altro) la revoca del commissariamento giudiziale dell'ospedale di Tagliacozzo;

Ritenuto che le medesime considerazioni, che hanno portato alla revoca delle disposte misure cautelari, debbano condurre anche alla reiezione nel merito del gravame, atteso che le censure proposte dai ricorrenti sulle impugnate disposizioni aziendali derivano dal piano



operativo 2010, di cui le disposizioni stesse sono comunque di evidente conforme attuazione;

Ritenuto di liquidare il compenso del commissario ad acta sig. Stefano Di Stefano per il periodo 1.3.2014 – 30.7.2014 nella misura di euro 16.000,00 (euro sedicimila/00), come da dettagliata notula depositata in giudizio il 19 agosto 2014 dallo stesso commissario;

Ritenuto che tale compenso debba essere corrisposto per il 50% dai ricorrenti e per l'altro 50% dalle amministrazioni intimate, operandosi una ripartizione che trova ragione, in parte da principio di soccombenza, ed in parte dalla circostanza che le disposte misure esecutorie si sono imposte per dare la dovuta attuazione ad un giudicato cautelare ostinatamente ignorato dalle P.P.A.A. resistenti, come già illustrato nella citata ordinanza tar 654/2014;

Precisato che il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato –come da gradimento espresso dal commissario- mediante bonifico bancario sul conto: Banca Nazionale del Lavoro – filiale di San Nicolò a Tordino (TE), codice IBAN I152F0100515301000000000062, Swift BIC:BNLI1ITRRXXX.

Ritenuto che la compensazione, per analoghe ragioni, possa disporsi anche in ordine alle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe;

compensa le spese di lite;

dispone il pagamento del compenso commissariale, nella misura e con



gli addebiti indicati in motivazione;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

IL 19 MAR 2015

IL

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



N. 563/15 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2012, proposto da:

Giovanni Fiore, Edoardo Compagnone, Angela Cecoli, Grazia Lauri,
Cristina Marini, Maria Raso, Carla Ciaprini, Costanzo Ciaprini,
Luciano Emiliani, Elisa Viscovich, Rita Tabacco, rappresentati e
difesi dagli avv. Paolo Novella, Simone Dal Pozzo, con domicilio
eletto presso Christian Avv. Ianni in L'Aquila, Via Paule, Snc - Sassa;

contro

Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona-L'Aquila,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Alessandroni, con domicilio
eletto presso Fabio Avv. Alessandroni in Scoppito, Ss17 - Km
24,650 N.1; Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;



nei confronti di

Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo, Sub Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Presidio Ospedaliero Castel di Sangro, Comune di Castel di Sangro;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune Tagliacozzo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Novella, con domicilio eletto presso Christian Avv. Ianni in L'Aquila, Via Paule, Snc - Sassa;

Richiesta del commissario ad acta di integrazione compenso – sentenza 166/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 1 - Avezzano -Sulmona-L'Aquila e di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T. e di Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo e di Sub Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario



della Regione Abruzzo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza 166/2015 con cui –in esito ad una lunga vicenda relativa all'ospedale di Tagliacozzo- è stato liquidato il compenso di euro 16.000,00 al sig. Stefano Di Stefano, per l'attività commissariale svolta dal 1.10.2013 al 30.7.2014, compenso posto a carico dei ricorrenti per il 50% e delle amministrazioni intimate per il restante 50%;

Vista l'istanza in data 2.4.2015 presentata dal predetto commissario, con cui si chiede un'integrazione di tale compenso nella misura di euro 1433,18, in quanto nella precedente quantificazione non era stata erroneamente compresa tale somma, specificamente riferita al periodo 1.3.14/22.7.14 (cosiddetto "secondo periodo", anch'esso analiticamente rendicontato);

Ritenuto di accedere alla predetta richiesta, disponendo perranto –a carico delle stesse parti onerate con sentenza 166/15- il pagamento a favore del commissario ad acta del compenso integrativo di euro 1433,18 (millequattrocentotrentatre/18), con le modalità di accredito anch'esse specificate nella sentenza 166/15;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie l'istanza commissariale del 2.4.2015, e



conseguentemente ordina, a carico delle stesse parti onerate con sentenza 166/15, il pagamento a favore del commissario ad acta del compenso integrativo di euro 1433,18 (millequattrocentotrentatre/18), con le modalità di accredito anch'esse specificate nella sentenza 166/15;

Non luogo a provvedere sulle spese per la presente fase processuale;
Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti interessate ed al commissario ad acta;

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, l'Estensore

Matia Abbruzzese, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

II 22 LUG. 2015

II, SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)